

TI_GERICHTE 33.2001.93 vom 27. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2001.93

FR: TI_GERICHTE 33.2001.93 du 27 août 2001

IT: TI_GERICHTE 33.2001.93 del 27 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;

E. 2

per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;

E. 3

per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." Con l'ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 (RS 831.307) il Consiglio Federale ha aumentato l'importo massimo computabile a titolo di fabbisogno personale dei coniugi beneficiari di prestazioni AVS/AI cifrandoli in CHF 25 320 franchi al massimo. I figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, rispettivamente a 8050 franchi al minimo e a 8850 franchi al massimo. A norma dell'art. 3b cpv. 2 LPC tra le spese riconosciute vanno annoverate: " la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione. Mentre per l'art. 3b cpv. 3 LPC " Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti: a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa; b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." Inoltre, giusta l'art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono: " a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo

proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato; b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile; c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga; f. gli assegni familiari g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato; h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia." 2.5. La presente lite verte sull'ammontare degli importi ritenuti dalla Cassa quale fabbisogno, da un lato, e sul mancato riconoscimento di spese dall'altro. A norma dell'art. 5 cpv. 1 lett. b LPC spetta ai Cantoni stabilire l'importo delle spese di pigione giusta l'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC fino a concorrenza, in un anno, di fr. 12'000.- per le persone sole e di fr. 13'800.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita. Tale importo è stato anch'esso aumentato in virtù dell'ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 (RS 831.307) agli importi di CHF 13'200.- per le persone sole e di CHF 15'000.- per coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita. Per quanto attiene alla pigione ritenuta occorre rilevare come nel caso concreto _____ paghi una pigione di 9'474.- di pigione lorda. L'importo ritenuto nel calcolo da parte della Cassa assomma a CHF 4'737.- ossia la metà dell'importo comprovato della pigione. Il calcolo dell'amministrazione appare da condividere, in effetti secondo l'art. 16c OPC, entrato in vigore il 1. gennaio 1998, " Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev'essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua" (cpv. 1). Di massima l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali" (cpv. 2) In una recente sentenza del 3 gennaio 2001 in re A pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica. Secondo l'Alta corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locatizio è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1). Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 Marzo 2001 nella causa T. (P 2/01). 2.6. Nel suo gravame il ricorrente fa valere altre spese quali quelle riferite alla _____, per la concessione radiotelevisiva, o per il telefono, od ancora le spese per la via cavo ed ancora per l'acqua elettricità od imposte. Tali spese non possono purtroppo essere prese in considerazione essendo la lista dell'art. 3b LPC esaustiva. Ne discende che il gravame deve essere respinto. Non si accollano tasse e spese e non si concedono ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.